



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5107 del 2020, proposto da

Comunità per le Libere Attività Culturali - CLAC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Corvaja, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via A. Vesalio, n. 10;

contro

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Giovanni Corbyons, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00214/2020, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Corvaja, Corbyons e dello Stato Di Cave;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che l'appello cautelare, oltre ad essere sprovvisto del pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto l'ordinanza gravata è ormai da tempo stata eseguita, non è assistito da sufficienti elementi di *fumus boni iuris*, come si evince dalla motivazione del provvedimento di sgombero e dalla documentazione fotografica in atti, salvo restando il concordamento con l'amministrazione delle modalità dell'eventuale necessità di recupero dei beni nella disponibilità dell'associazione ancora rimasti nell'immobile;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l'appello (Ricorso numero: 5107/2020).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Fantini

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO